




## Informativa ADR

Accordo Europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose su strada



### Descrizione

Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road" ed è stato ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839. Attualmente il numero di stati che sottoscrivono ed applicano l'ADR è 48.

La struttura dell'Accordo consta di 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell'Accordo stesso e da due allegati che elencano le varie disposizioni; in particolare negli allegati A ci sono le "disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi" ed in quelli B le "disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto". Il testo degli Allegati viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto.

In sintesi le norme riguardano:

- Classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada.
- Condizioni di imballaggio delle merci.
- Caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori.
- Modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne.
- Requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio.
- Abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose.
- Esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo.

La pericolosità dei vari materiali viene classificata in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell'ambiente; la Classe indica il pericolo primario della sostanza: • Classe 1 - Materiali e sostanze esplosive.

- Classe 2 - Gas.
- Classe 3 - Liquidi infiammabili.
- Classe 4.1 - Materie solide infiammabili e auto-reattive.
- Classe 4.2 - Sostanze soggette ad auto combustione.
- Classe 4.3 - Sostanze che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili.
- Classe 5.1 - Sostanze ossidanti.
- Classe 5.2 - Perossidi organici.

- Classe 6.1 - Sostanze tossiche.
- Classe 6.2 - Prodotti infettivi.
- Classe 7 - Materiali radioattivi.
- Classe 8 - Materiali corrosivi.
- Classe 9 - Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l'ambiente.

Ai fini dell'imballaggio, le materie sono raggruppate per caratteristiche chimico fisiche o per i pericoli di natura secondaria che presentano; questi Gruppi di Imballaggio indicano il livello di pericolo della sostanza all'interno della classe di appartenenza. Nello specifico:

- Gruppo di Imballaggio I: Materie molto pericolose
- Gruppo di Imballaggio II: Materie mediamente pericolose
- Gruppo di Imballaggio III: Materie debolmente pericolose.

A livello quantitativo, sulle nostre strade i trasporti maggior mente importanti sono quelli che riguardano i prodotti petroliferi (Classe 3 - liquidi infiammabili), ossia i numeri ONU 1202 (Carburante Diesel o Gasolio o Gasolio da riscaldamento), 1203 (Benzina) e 1223 (Cherosene).

#### **ESENZIONI:**

L'allegato A, oltre ad elencare una serie di precisazioni, indica le forme di esenzione relative al trasporto di merci pericolose; grazie a tale regime di esenzione si può trasportare una merce ADR nelle quantità e modalità previste dalla sottosezione 1.1.3.6 dell'accordo senza l'obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati con equipaggiamento e pannelli ADR. Nel particolare queste esenzioni si riferiscono a:

- esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto;
- esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

#### **ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL'OPERAZIONE DI TRASPORTO (ESENZIONE TOTALE 1.1.3.1 ADR).**

Per quanto riguarda il trasporto di carburanti, le disposizioni dell'ADR non si applicano nei seguenti casi:

(a) trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative e sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio.

(c) trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate all'1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7 (materiali radioattivi). I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

#### **ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI TRASPORTO (ESENZIONE PARZIALE 1.1.3.6 ADR)**

Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella (1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione al trasporto di merci pericolose, in particolare non è obbligatorio, entro i limiti quantitativi fissati per le varie categorie di trasporto, il rispetto delle prescrizioni relative a:

- pannelli ed etichette di pericolo su veicoli;
- istruzioni scritte per il conducente;
- certificato di formazione professionale del conducente.

Nello specifico, per i carburanti, le limitazioni sono:

- per materie e oggetti appartenenti al Gruppo di Imballaggio II (benzina) la quantità massima totale trasportabile, per unità di trasporto, è pari a 333 L;
- per materie e oggetti appartenenti al Gruppo di Imballaggio III (gasolio, kerosene) la quantità massima totale trasportabile, per unità di trasporto, è pari a 1.000 L.

Alla pagina successiva le tabelle riassuntive

## Caratteristiche principali

### RIASSUMENDO:

- In regime di esenzione parziale - par. 1.1.3.6 ADR - (senza l'obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati con equipaggiamento e pannelli ADR ma con l'impiego di contenitori omologati ADR) si possono trasportare le seguenti quantità di carburanti:

Carburante	Quantità Massima Trasportabile [L]	Tipo di Contenitore
Gasolio	1.000	Omologato ADR per merci di Classe 3 e Gruppo di Imballaggio III.
Benzina	333	Omologato ADR per merci di Classe 3 e Gruppo di Imballaggio II

- In regime di esenzione totale - par. 1.1.3.1 ADR - (quindi con l'utilizzo di contenitori idonei allo scopo e senza l'obbligo di utilizzare autisti abilitati e mezzi attrezzati al completo con equipaggiamento e pannelli ADR) si possono trasportare le seguenti quantità di carburanti:

- par. 1.1.3.1 a) per uso privato

Carburante	Quantità Massima Trasportabile [L]	Tipo di Contenitore
Gasolio e Benzina	60 l per contenitore fino ad un massimo di 240l per unità di trasporto.	Idoneo allo scopo

- par. 1.1.3.1 c) per le imprese

Carburante	Quantità Massima Trasportabile [L]	Tipo di Contenitore
Gasolio	450 l per contenitore fino ad un massimo di 1000l per unità di trasporto	Idoneo allo scopo
Benzina	333	Idoneo allo scopo